

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 maggio 2023, n. G07019

L. 157/92 - LR n. 17/95 - DGR N. 460/2018. DGR N. 450/2022. Piano di prelievo del Cinghiale (*Sus scrofa*) in caccia di selezione nei Distretti RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e RI2.5 ricadenti all'interno del territorio a caccia programmata dell'ATC RI 2. Stagione venatoria 2023-2024.

Oggetto: L. 157/92 – LR n. 17/95 – DGR N. 460/2018. DGR N. 450/2022. Piano di prelievo del Cinghiale (*Sus scrofa*) in caccia di selezione nei Distretti RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e RI2.5 ricadenti all'interno del territorio a caccia programmata dell'ATC RI 2. Stagione venatoria 2023-2024.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Province, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Foreste la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la Determinazione n. GR5100-000009 del 08 settembre 2021, concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G11728 del 30 settembre 2021 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste avente per oggetto: “Assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”;

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4 concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 19/04/2023, con cui è stato conferito “ad interim” l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Vito CONSOLI, Direttore della Direzione Regionale Ambiente;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con on il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente: “L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”, ed in particolare l’allegato 2 “Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: cinghiale”;

VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante “Modifica allegato A della Determinazione dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: “Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;

VISTA la Determinazione n. G12972 del 04/11/2020, concernente “Modifica della determinazione dirigenziale n. G05578 del 11 maggio 2020, recante Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”;

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021, avente per oggetto: “L.R. n. 17/95 e L.R. n. 4/2015 – Approvazione Documento Allegato A: “Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria”;

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni riportate nella succitata Determinazione sono state attribuite alle ADA, competenti per territorio, l’istruttoria tecnico-amministrativa dei piani di gestione faunistica e venatoria degli ungulati attraverso la caccia di selezione, predisposti dagli ATC, e all’approvazione degli stessi con Determinazione Dirigenziale;

VISTA la D.G.R. n. 650 del 28/07/2022 avente per oggetto: “Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022. Adeguamento del Piano ai pareri di ISPRA e CEREP”, che adegua il piano ai pareri ISPRA e CEREP e sostituisce l’Allegato A, parte integrante e sostanziale, approvato con Deliberazione della Giunta n. 440/2022;

CONSIDERATO che al paragrafo 1.4.1 della DGR sopra richiamata si riporta quanto di seguito: “... Attraverso i piani di prelievo in selezione che verranno proposti per le stagioni venatorie 2022/2023 e 2023/2024 dagli ATC e dalle AFV si dispone di raddoppiare complessivamente la consistenza numerica degli abbattimenti previsti nei piani di selezione stagione 2021/2022. Per il periodo di vigenza del presente piano è consentito, sia per i piani già in essere, sia per quelli futuri, l’estensione del prelievo selettivo in orari notturni con l’ausilio di opportuni strumenti per la visione in assenza di luce. ... Entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente piano (PRIU) gli ATC e gli Istituti faunistici a gestione privata della caccia inviano alle ADA, per l’approvazione, i piani di caccia di selezione qualora in scadenza, così da contribuire con tali strumenti al perseguimento degli obiettivi numerici di contenimento della specie. La caccia di selezione, infatti, quale attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata da

“selecontrollori” appositamente abilitati, se utilizzata su tutto il territorio regionale in cui è ammessa l’attività venatoria, consente una riduzione consistente della popolazione dei cinghiali, con un basso impatto sulle varie componenti dell’ecosistema e in considerazione della possibilità di essere esercitata in qualsiasi periodo dell’anno. ...”;

CONSIDERATO che il parere da parte di ISPRA si intende già favorevolmente acquisto a seguito dell’adozione della DGR n. 650/2022;

VISTA la richiesta di approvazione del Piano di prelievo del Cinghiale (*Sus scrofa*) in caccia di selezione, pervenuto dall’ATC RI 2 con nota prot. n. 448 del 02/05/2023, acquisito il 02/05/2023 al prot. n. 471340 con allegata la cartografia dei Distretti e l’elenco dei selecontrollori ammessi ai singoli Distretti;

CONSIDERATO che con successive note n. 469 del 11/05/2023 e n. 480 del 18/05/2023, rispettivamente acquisite il 11/05/2023 e 18/05/2023, ai numeri di prot. 510512 e n. 540023, ha riproposto il Piano di selezione del cinghiale adeguandolo a quanto previsto e riportato al paragrafo 1.4.1 della D.G.R. n. 650 del 28/07/2022;

CONSIDRATO che il Piano proposto dall’ATC RI 2 risulta strutturato secondo quanto previsto dal paragrafo 1.4.1 del PRIU;

RILEVATO che, secondo quanto riportato nel Piano, il numero dei cinghiali abbattuti in selezione distinti per singolo Distretto, nel periodo compreso dal 14/07/2022 al 27/03/2023, sono un numero ridotto rispetto a quelli riportati nel Piano e che, in alcuni Distretti, non si sono verificati abbattimenti;

DETERMINA

per quanto sopra, ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare nei Distretti RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e RI2.5, individuati dall’ATC RI 2, il seguente Piano di prelievo del Cinghiale (*Sus scrofa*) in caccia di selezione per complessivi n. **194** capi secondo la ripartizione, per classi di età e sesso, riportata nella tabella seguente da attuarsi dalla data di esecutività del presente provvedimento e comunque, non prima del 1 giugno 2023, fino alla data del 31 maggio 2024:

DISTRETTO	MASCHI E FEMMINE < 1 ANNO (striati e rossi)	MASCHI > 1 anno	FEMMINE > 1 anno	TOTALE PRELIEVO IN SELEZIONE
RI2.1	32	8	14	54
RI2.2	24	6	10	40
RI2.3	12	3	5	20
RI2.4	24	6	10	40
RI2.5	24	6	10	40
TOTALE	116	29	49	194

Il Piano di prelievo deve essere eseguito nell’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative, contenute nella DGR n. 460/2018 e nella DGR n. 650/2022, nonché delle principali prescrizioni di seguito richiamate:

– le operazioni di prelievo in selezione della specie cinghiale (*Sus scrofa*) dovranno rispettare il numero, la ripartizione fra sesso e classe di età come previsto nel piano e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 maggio 2024;

- l'ATC RI 2 dovrà adottare tutte le misure necessarie al fine di favorire gli abbattimenti in selezione e, qualora dovesse perdurare il ridotto numero di abbattimenti, si invita lo stesso alla predisposizione di idonei piani di controllo ai sensi della DGR n. 650/2022 anche nel territorio a caccia programmata;
- il prelievo è consentito nella sola forma di appostamento con l'uso esclusivo delle armi consentite di cui all'art. 21 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018, anche in orari notturni con l'ausilio di opportuni strumenti per la visione in assenza di luce;
- il prelievo di selezione è consentito soltanto ai cacciatori iscritti all'Albo regionale dei cacciatori di selezione (art. 6 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
- la giornata di caccia e i capi abbattuti vanno segnati sul tesserino regionale per il prelievo di selezione, inoltre, per consentire il controllo delle giornate di caccia nel periodo compreso tra la data di apertura e quello di chiusura della stagione venatoria 2023/2024, il cacciatore autorizzato alla caccia di selezione, a richiesta degli organi di vigilanza venatoria, dovrà esibire sia il tesserino venatorio che quello per il prelievo di selezione;
- il selettore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto l'apposita fascetta datario numerata fornita dall'ATC, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto di abbattimento (art. 19 dell'Allegato 2 della DGR n. 460/2018);
- il cacciatore di selezione in caso di ritrovamento di carcasse di cinghiale deve darne immediata comunicazione all'Ambito Territoriale di Caccia ed al servizio veterinario della ASL competente per territorio allo scopo di sottoporre la carcassa al test diagnostico per la Peste Suina Africana; deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;
- l'ATC RI 2, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione, dovrà inviare all'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso;
- l'Area decentrata Agricoltura Lazio Nord dovrà notificare il presente atto al Presidente pro tempore dell'ATC RI 2 e dovrà trasmetterlo per conoscenza alla Prefettura di Rieti, al Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti ed alla Polizia Locale della Provincia di Rieti;

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Via Tavola D'Argento snc - 02100 Rieti (RI).

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Regionale ad Interim
(Dott. Vito CONSOLI)